



COMUNE di ATINA
www.comune.atina.fr.it

PROVINCIA DI FROSINONE

| | |
|-----------------|--------|
| COMUNE DI ATINA | |
| Anno | 2012 |
| Titolo | XIV |
| Classe | Arrivo |
| Prod.n. | 11892 |
| Del 14/12/2012 | |



Verbale del 14/12/2012 n.9

PARERE DEL REVISORE UNICO
SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL' ANNO 2012

Il sottoscritto dott. Silvano Panetta revisore unico del Comune di Atina nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29.02.2012

PREMESSO

- Che l' art.5, comma 3 del C.c.n.l. 01/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall' art.4 del C.c.n.l. 22/01/2004 prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Revisore dei conti. A tal fine, l' ipotesi di contratto decentrato integrativo, definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l' organo di governo dell' ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*.
- Che, inoltre l' art. 40, comma 3 del D.lgs. 30/03/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che *"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate"*.
- Che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi – *art.55 del D.lgs.150/2009* - (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- Che l' art.9, comma 2-bis del D.L. n.78, convertito con legge n.122 del 30/07/2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell' anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

ed esaminata

- la relazione Tecnico-finanziaria allegata alla preintesa del contratto decentrato integrativo sull' utilizzo delle risorse finanziarie 2012 ed in particolare l' attestazione di copertura finanziaria che la spesa complessiva risulta completamente finanziata e trova copertura nei capitoli i bilancio di previsione 2012;
- la relazione illustrativa per la contrattazione decentrata integrativa 2012, a firma del responsabile del servizio personale;


considerato

- che il Fondo risorse decentrate calcolato per l' anno 2012 non supera l' importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo 2010 in quanto la maggiore somma è interamente riconducibile all' incremento di voci non computabili nel limite del predetto ai sensi della Circolare n.12 del 15/04/2011 e n.16 del 02/05/2012 della Ragioneria Generale dello Stato e della deliberazione n.51 del 04/10/2011 della Corte dei Conti a sezioni riunite di Controllo;
- che il Fondo così come quantificato rispetta il dettato di cui all' art.9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n.122/2010;

Attesta

La compatibilità dei costi dell' ipotesi di Accordo Decentrato per la determinazione del Fondo Risorse decentrate 2012, in relazione alle risorse finanziarie programmate per l' esercizio finanziario 2012, ai limiti di spesa del personale ed alle disposizioni di cui all' art.9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in legge n.122/2010 che vengono pienamente rispettati.

Atina, 14 Dicembre 2012


Il Revisore Unico
Silvano Panotta